



# COMUNE DI BUTTAPIETRA

## Provincia di Verona

Piazza Roma 2 - CAP 37060  
C.F. 80025180235 – P.IVA 01361440231  
Tel. 045 6660383 - Fax 045 6660485

### **REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE, LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLE STAZIONI RADIOBASE PER LA TELEFONIA CELLULARE;**

#### **Art. 1 - OGGETTO**

*Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano l'esecuzione di interventi relativi all'installazione, alla modifica e all'adeguamento degli impianti dei sistemi fissi delle telecomunicazioni con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz (Stazioni Radio Base di seguito denominate anche SRB).*

*L'installazione di tutti gli impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica può essere autorizzata purché siano rispettate le esigenze di tutela della salute pubblica, ambientale e paesaggistica, oltre che la normativa statale e regionale.*

*Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che delle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:*

- *legge 5 marzo 1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" e succ. mod. ed integrazioni;*
- *D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 "Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990 n.46 in materia di sicurezza degli impianti" e succ. mod. ed integrazioni;*
- *D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e D.Lgs. 19 settembre 94 n. 626 Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e succ. mod. ed integrazioni;*
- *decreto Ministeriale 23 maggio 1992 "Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991 n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici esterni" n. 314 e succ. mod. ed integrazioni;*
- *legge 07 dicembre 84 n. 818 "Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della l. 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e succ. mod. ed integrazioni";*

- norme CEI 24.1, CEI 64.x, CEI 81.x (protezione contro le scariche atmosferiche) e succ. mod. ed integrazioni;
- decreto del Ministero dell'Ambiente 10.9.98 n. 381 "Norme per la determinazione di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" e succ. mod. ed integrazioni;
- linee guida applicative al DMA 381/98 redatte dai Ministeri dell'Ambiente, delle Comunicazioni e della Sanità;
- legge Regione Veneto 9 luglio 1993 n. 29 "Tutela igienico e sanitaria della popolazione dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni" e succ. mod. ed integrazioni;
- delibera di Giunta Regionale del 29 dicembre 1998 n° 5268 che recepisce all'interno della legge Regionale 29/93 i limiti di esposizione alla radiazioni non ionizzanti fissati dal Decreto Interministeriale 10.09.1998 n. 381;
- circolare regionale 1 gennaio 1998 n° 14;
- circolare regionale 9 agosto 2000 n° 14;
- circolare regionale 7 luglio 2001 n° 12;
- legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- legge 20 marzo 2001 n. 66 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi";
- legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico e succ. mod. ed integrazioni.
- La progettazione, l'installazione e il funzionamento di tali sorgenti di radiazioni devono avvenire in modo da assicurare, prioritariamente, la tutela igienico sanitaria della popolazione dagli effetti a breve e a lungo termine della esposizione a radiazioni non ionizzanti.

## **Art. 2 - AREE DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI**

*L'installazione, la modifica e la sostituzione di stazioni radio base sia a carattere provvisorio (carrellati), che a carattere fisso, dovranno avvenire esclusivamente nelle aree Zone F1 BIS, individuate dall'Amministrazione Comunale, essendo le stesse il più possibile lontane da abitazioni, scuole, centrisportivi e di socializzazione e, quali impianti tecnologici, soggette a provvedimento concessorio autorizzativo.*

*L'installazione sarà soggetta a concessione edilizia, mentre la modifica e la sostituzione saranno soggette ad autorizzazione edilizia.*

### **Art. 3 - VINCOLI**

*L'installazione, la modifica e la sostituzione degli impianti può essere assentita nel rispetto dei vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici, monumentali e delle aree archeologiche protette nonché delle limitazioni finalizzate alla prevenzione della salute pubblica. Dovrà pertanto essere acquisito prioritariamente il parere favorevole degli organi preposti alla salvaguardia della globalità degli elementi esterni nonché imprescindibilmente quello dell'organo territorialmente competente per la salute pubblica (A.R.P.A.V.) che dovrà verificare la rispondenza dell'impianto alla normativa vigente in materia igienico-sanitario.*

### **Art. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

*Le richieste per l'installazione degli impianti di cui al presente vanno presentate al settore Edilizia Privata e devono essere corredate, oltre che dai documenti e atti di prassi per la richiesta di concessione edilizia e di quelli di cui ai precedenti articoli, anche dai seguenti documenti:*

- a) scheda dati anagrafici e dati tecnici;*
- b) nominativo del responsabile dell'impianto per eventuali comunicazioni;*
- c) valutazione dell'intensità del campo elettromagnetico totale ottenuto come somma quadratica delle intensità dei campi elettromagnetici di progetto e di quelli eventualmente esistenti. Questa valutazione teorica dovrà essere effettuata in condizione di massima espansione per tutti gli impianti il cui campo influenza l'area di competenza della stazione di cui si chiede la concessione, con le stesse modalità descritte nel protocollo di valutazione A.R.P.A.V. Tale valutazione presuppone uno scambio di informazioni tecniche tra i gestori, per cui il dichiarante dovrà avere inviato una richiesta di dati tecnici agli altri gestori e per conoscenza anche all'ARPAV. Il gestore dovrà inoltre dimostrare il rispetto dell'obiettivo di qualità così come definito dalla circolare regionale di cui all'art. 1 del presente regolamento.*

### **Art. 5 – OBIETTIVI DI TUTELA AMBIENTALE**

*Per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, il gestore dell'impianto adotta tutte le cautele necessarie al fine di assicurare la tutela della popolazione dagli effetti a lungo termine conseguenti ad esposizioni prolungate, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili.*

*Il gestore ha l'obbligo di:*

- fornire gli elementi sull'effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche;*

*Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono riservate misure più cautelative nelle aree particolarmente sensibili, come indicate dalla deliberazione della Giunta della Regione Veneto (29 dicembre 1998, n° 5268) ovvero le aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, strutture sociosanitarie ed inoltre parchi, parchi gioco e spazi adibiti all'infanzia in generale, in corrispondenza delle quali non dovrà essere superato un livello di campo elettrico di 3 V/m, misurato secondo la metodica riportata nel citato D.M. 381/98 e successive modifiche ed integrazioni.*

*Compatibilmente con la qualità del servizio svolto dai gestori degli impianti di telefonia, al fine di minimizzare il contributo elettromagnetico recato alle strutture particolarmente sensibili, dovranno essere adottate tutte le ulteriori misure possibili come, ad esempio, un'opportuna orientazione dell'antenna, le minime potenze di funzionamento dell'impianto, l'applicazione della migliore tecnologia disponibile ecc.*

*L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare controlli, senza preavviso ai gestori, sugli impianti installati per verificarne la regolarità mediante tecnici dell'ARPAV o, nel caso di impossibilità degli stessi, mediante tecnici dell'ISPELS o di altri tecnici di fiducia.*

*Gli impianti di cui all'art. 1 devono rispettare i limiti di inquinamento acustico stabiliti dalla vigente normativa per le emissioni di rumore.*

**Art. 6 - NORME PER INCENTIVARE IL TRASFERIMENTO DELL'IMPIANTO ATTUALMENTE ESISTENTE.**

*L'Amministrazione, per incentivare il trasferimento in luogo compatibile dell'impianto della Ditta Tim, attualmente localizzato in via Po', sito non idoneo in quanto inserito:*

- in un contesto urbano altamente abitato,*
- in prossimità delle scuole e dell'asilo,*

*si impegna a mettere a disposizione - a titolo gratuito - un area in disponibilità del Comune di Buttapietra, al di fuori dalle zone residenziali e a debita distanza dai siti sensibili, la cui localizzazione sarà concordata con il gestore.*